

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2007

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti, Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'

(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente **SALVI** ricorda che è in corso di svolgimento la discussione generale.

Il senatore **D'ONOFRIO** (*UDC*) osserva come una corretta valutazione dei disegni di legge in titolo e della loro stessa ammissibilità costituzionale non può prescindere dalla considerazione che tali proposte di intervento normativo sono ispirate da problematiche esistenziali che, all'epoca della Costituente, erano del tutto assenti dal dibattito pubblico.

La Costituzione italiana, infatti, prende in considerazione la differenza sessuale unicamente come dato naturale e sotto il profilo della inammissibilità di disparità di fronte alla legge su di essa fondate.

La problematica dell'identità sessuale come scelta, e dunque della distinzione fra sesso e genere - espressione questa che traduce a suo parere impropriamente l'inglese *gender*, che meglio sarebbe tradotto come "natura umana" - è elaborazione degli ultimi decenni, prevalentemente della cultura americana.

In realtà quando si fa discendere l'opportunità di disciplinare le unioni civili da mere considerazioni di diritto comparato, si mostra di non tener presente la profonda differenza fra il contesto costituzionale italiano e quello dei paesi ai quali si fa riferimento.

Nell'ambito del fecondo compromesso culturale tra la tradizione liberale che mette al centro l'individuo, quella marxista fondata sulla classe e quella cattolica incentrata sulla nozione

di persona umana, compromesso che ha prodotto la Costituzione italiana, la disciplina recata dagli articoli 29 e 30 rappresenta proprio uno dei contributi più peculiari e significativi dei costituenti di formazione cattolica; formazione da intendersi, si badi bene, non in senso confessionale, non cioè come pretesa di imporre la dottrina della Chiesa come legge della convivenza repubblicana, ma in senso culturale, ovvero come paradigma per una riflessione laica sui principi fondamentali di una costituzione democratica.

E' in quest'ottica che vanno letti gli articoli 29 e 30, come norme di promozione della persona umana nell'ambito di quella che viene definita come una società naturale, vale a dire come la cellula della società fondata sul rapporto naturale derivante dalla comune procreazione e allevamento dei figli.

Va osservato, a conferma delle considerazioni su esposte, che l'articolo 29 della Costituzione stabilisce non che la Repubblica tuteli la famiglia fondata sul matrimonio, ma che ne riconosca i diritti; la famiglia stessa, cioè, viene intesa come un soggetto collettivo titolare di diritti propri.

E' quindi evidente come la nostra Costituzione attribuisca alla famiglia fondata sul matrimonio un ruolo del tutto particolare non sulla base di un mero ossequio alla tradizione, ma in attuazione di una specifica visione dell'uomo e del mondo che nella Costituzione viene assunta, e che non può essere sottovalutata: è a suo parere evidente, ad esempio, che da tale visione della famiglia discendono immediatamente i tabù contro la pedofilia e l'incesto, per cui, volendo essere coerenti, chi rifiuta la centralità del modello familiare tradizionale non può limitarsi a dare per scontato che nella sua visione del mondo non venga messa in discussione la tradizionale condanna di tali pratiche, ma dovrà giustificare tale condanna con uno specifico processo intellettuale e giuridico.

Sulla base di tali considerazioni egli ritiene necessaria una riflessione sui limiti di un intervento legislativo in questa materia, che in nessun caso può, a Costituzione vigente, essere diretto a legittimare formazioni sociali alternative e concorrenti con la famiglia, motivo per il quale a suo parere il disegno di legge del Governo non può essere assunto come testo base.

Altra questione evidentemente è quella di riflettere sulla possibilità di interventi normativi diretti a realizzare compiutamente l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Sotto questo profilo, ad esempio, egli ritiene che vi sia una certa ipocrisia nell'affermazione, che pure è stata più volte ripetuta in questa sede con riferimento alle relazioni omosessuali, che in fondo non si tratterebbe di far altro che dare giuridico riconoscimento ad un tipo di rapporto che è ormai tranquillamente accettato dalla coscienza sociale.

Al contrario, come dimostra anche il recente tragico suicidio del ragazzo di Torino, nella nostra società permane una fortissima e diffusa ostilità verso la condizione umana dell'omosessuale e verso le relazioni omosessuali, e certamente l'adozione di interventi diretti a eliminare condizioni di disparità e di esclusione sociale appare quanto mai auspicabile. A suo parere, comunque, una chiara definizione degli obiettivi che si possono e si debbono perseguire passa per una ricognizione di quelle che sono le effettive problematiche sulle quali può essere utile intervenire nel senso da lui indicato di promozione della pari dignità sociale e dell'uguaglianza tra i cittadini. A tal fine egli considera particolarmente utile l'audizione da un lato dell'associazione rappresentativa delle famiglie di fatto, e dall'altro, delle associazioni più rappresentative del mondo omosessuale.

Il senatore **TURIGLIATTO** (*Misto-SC*) osserva in primo luogo come l'evoluzione delle forme in cui vengono vissute l'affettività, la genitorialità e le relazioni umane, avvenuta negli ultimi decenni, giustifica una riflessione su una riforma complessiva del diritto di famiglia.

La necessità di elaborare strumenti giuridici che consentano agli individui di vivere liberamente e pienamente la realizzazione della propria affettività dovrebbe essere patrimonio comune di tutte quelle componenti del mondo politico italiano - da quelle comuniste libertarie a quelle socialiste, da quelle radicaldemocratiche a quelle liberali - che al di là delle loro profonde differenze si riconoscono nella promozione e nella difesa della libertà individuale.

Purtroppo però la zavorra della tradizione, il ruolo e la forza politica delle istituzioni religiose e, in fine, il peso degli interessi di classe, contribuiscono a rendere difficile ed accidentato il percorso che conduce al riconoscimento giuridico di realtà vissute ormai da milioni di cittadini.

L'oratore osserva come molti esponenti del mondo omosessuale affermino di non avere particolare interesse verso l'istituzionalizzazione delle relazioni affettive fra persone dello stesso sesso, in quanto giustamente ritengono che non sia l'istituzionalizzazione a conferire dignità ad una relazione; ciò che loro chiedono dunque non è che la società sancisca ufficialmente la loro

accettazione, ma che riconosca i loro diritti, perché è di diritti che si tratta, ed è tramite il riconoscimento dei diritti che si combatte quella cultura omofobica alla cui persistenza il senatore D'Onofrio faceva giustamente riferimento.

L'oratore osserva che riconoscere i diritti dei cittadini significa prendere atto di tutte le differenze di organizzazione dell'affettività e dell'esistenza che coesistono oggi nella società italiana, una società che conosce individui singoli, famiglie monoparentali, famiglie allargate magari per necessità.

Venendo al merito dei disegni di legge presentati, il senatore Turigliatto si associa in primo luogo alle critiche già espresse da molti colleghi al disegno di legge del Governo, pur essendo consapevole che tale testo è stato il frutto di una difficile mediazione e che comunque esso propone alcuni piccoli ma importanti passi avanti, contro i quali peraltro già vengono erette barricate.

A suo parere il testo più coerente è il disegno di legge n.62, presentato dal senatore Malabarba che, partendo dal presupposto che occorra elaborare strumenti giuridici in grado di dare effettiva risposta alle complesse esigenze che si manifestano nella società italiana, propone differenti istituti che, senza in alcun modo diminuire o contestare i diritti della famiglia di tipo tradizionale fondata sul matrimonio, risultano diretti a realizzare un'effettiva parità dei cittadini davanti alla legge.

In primo luogo infatti viene introdotto l'istituto dell'unione registrata, destinato specificamente alle coppie omosessuali e che è assimilato al rapporto tra i coniugi.

In secondo luogo introduce l'istituto dell'unione civile, quale atto destinato a regolamentare il rapporto fra due persone maggiorenni che intendano legarsi da comunione di vita materiale e spirituale e che non possono o non vogliono contrarre matrimonio.

Infine il disegno di legge n.62 introduce anche norme dirette a disciplinare gli effetti della convivenza di fatto, convivenza che si può instaurare anche tra persone non legate da vincoli affettivi e che deve essere pertanto tutelata anche come strumento per favorire ed incoraggiare l'emancipazione dei giovani dalla famiglia di origine e la solidarietà e la cura nei confronti degli anziani.

Il senatore Turigliatto conclude osservando come in ogni caso la nuova disciplina dovrà risolvere principalmente le questioni della pubblicità e della certificazione delle unioni civili, della tutela della parte più debole in particolare in caso di cessazione, del diritto all'acquisto della residenza per la parte contraente di un'unione civile che sia cittadino straniero, della regolamentazione dei diritti ereditari e di quelli previdenziali e pensionistici, delle conseguenze fiscali, dell'assistenza sanitaria, dell'accesso all'edilizia agevolata, della definizione dei diritti derivanti dalla condizione lavorativa, del riconoscimento dell'impresa familiare e, infine, della successione nei contratti di locazione.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,45.